

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEGLI ARTISTI DI STRADA

1. Il presente Regolamento è disciplina il rilascio e la gestione delle concessioni di aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, come previste dalla Legge n.337 del 18.03.1968 e sue modificazioni ed integrazioni oltre che delle attività degli artisti di strada.

- **parco di divertimento:** il complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18/03/1968 n°337 e D.M. 18/05/2007, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

- **circhi,**

- **attrazioni singole,**

- **piccoli complessi di attrazioni,** individuati come un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un parco divertimenti come sopra definito;

- **teatrini dei burattini.**

2. Ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i. vengono definite le seguenti figure professionali:

- a) **Gestore:** soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 TULPS, nel caso dei Parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il Direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- b) **Conduttore:** persona delegata dal Gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

ART. 2 – Individuazione delle aree – Criteri generali

1. Le attività previste dall'articolo 1 sono esercitate esclusivamente nelle aree individuate dalla Giunta Comunale con apposita delibera da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo in cui sarà determinato anche quale tipologia di attrazione può essere collocata nelle singole aree e determinato, ai fini del presente regolamento, il numero massimo di attrazioni oltre il quale l'area viene finalizzata come "Parco di divertimento"

2. La concessione di suolo pubblico per l'attività di un Parco Divertimenti temporaneo esclude la contemporanea concessione per attività di altro Parco Divertimenti di stessa tipologia sul territorio cittadino.

3. Potranno essere autorizzate in concomitanza con il suddetto Parco, solo singole attrazioni e/o Piccoli complessi di attrazioni, purchè il numero delle medesime non costituisca un Parco divertimenti come definito dal presente Regolamento.

4. Con la Delibera di cui al primo comma la Giunta Comunale potrà individuare aree per installazione di singole attrazioni in concomitanza di periodi festivi (quali periodo natalizio – pasquale etc.) con durata specifica della occupazione per il singolo evento e/o attrazione.

ART. 3 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinata al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S (RD 18.6.31 n°773) e dall'art.19 DPR 24.7.1977 n°16.

2. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività, con le modalità e le forme stabilite dalla Legge e dai relativi regolamenti.

3. Il concessionario per l'installazione di una singola attrazione inserita all'interno del Luna Park di cui all'articolo 8 non potrà essere contemporaneamente intestatario anche di una concessione per singola attrazione come disciplinata dal Titolo III del presente Regolamento.

4. Nell' atto autorizzativo di cui al comma 1 è contemplata anche la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Pertanto, il ritiro dello stesso potrà avvenire solo previo pagamento del previsto canone di occupazione secondo le modalità previste dalle norme e dai vigenti regolamenti in materia. Nel caso di pagamento rateale, il concessionario dovrà provvedere al pagamento della prima quota, prima di ritirare l'atto e dare così inizio all'occupazione.

5. Il rilascio della autorizzazione all' esercizio dell'attività e della relativa concessione di suolo pubblico è comunque subordinato alla dimostrazione del regolare pagamento dei canoni di concessione di suolo pubblico per gli anni precedenti, intendendo, per "regolare pagamento" la corresponsione integrale di quanto dovuto all'Amministrazione comunale alle scadenze previste dalle norme della rateizzazione senza alcun ritardo superiore ai sette giorni.

6. Nel caso di mancato pagamento dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico nei termini indicati dal comma precedente, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria di merito e dal rilascio dell'autorizzazione.

7. Al titolare della autorizzazione è vietata, sotto qualsiasi forma, la sub-concessione delle aree oggetto di concessione.

8. Il concessionario è altresì obbligato, prima del rilascio della autorizzazione alla presentazione di:

a) Polizza assicurativa per danni da responsabilità civile con durata pari alla durata dell'autorizzazione con massimale non inferiore ad €500.000,00 per ogni attrazione;

b) Cauzione ex art. 21 del presente Regolamento.

ART. 4 – Tipologia delle attrazioni

1. La tipologia delle attrazioni ammesse per la concessione del suolo pubblico e le finalità del presente Regolamento, è indicata nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art.4 della Legge 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono da considerare "giochi accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni, né per l'assegnazione dei premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta, riconducibili ai giochi leciti di cui all'art. 110, comma 7 lettera a) del TULPS.

3. gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere installati nelle vicinanze delle attività di Spettacolo Viaggiante qualora consentito dalla normativa vigente al momento dell'attivazione delle strutture per lo spettacolo

ART.5 – Domande di partecipazione

1. Le domande di ammissione, allo scopo di ottenere l'autorizzazione prevista per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, salvo quanto stabilito nell'art.20 (impianti di burattini) devono essere presentate , inderogabilmente, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di G.C. di cui all'art.2 improrogabilmente entro il giorno 30 novembre di ogni anno per ottenere l'autorizzazione per l'anno successivo, utilizzando esclusivamente il modulo (*allegato A*), pubblicato sul sito on-line del Comune di Follonica – settore Polizia Municipale/Polizia Amministrativa, ed indirizzate al Sindaco – Settore Polizia Municipale. Ai fini dell'avvenuta ricezione, farà fede il numero di protocollo generale dell'Ente. Le istanze anticipate via fax devono

essere complete della documentazione richiesta e saranno oggetto di protocollazione nel primo giorno utile lavorativo.

2. La ricezione dell’istanza al di fuori dei termini indicati impedisce l’avvio del procedimento per l’esame dell’istanza stessa.

3. Le domande devono essere presentate per iscritto, in bollo legale, e devono contenere, in modo chiaro e leggibile, le seguenti dichiarazioni e documentazioni:

a) Generalità del richiedente, nome, cognome, luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito dove inviare le comunicazioni. In caso di società denominazione, ragione sociale e rappresentante legale;

b) Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni che potranno essere imposte per il rilascio della concessione e di essere a conoscenza di quelle che regolano la partecipazione alla assegnazione;

c) Indicazione dell’area richiesta;

d) Periodo temporale di presenza dell’attrazione;

e) Denominazione dell’attrazione;

f) Copia manuale d’uso e manutenzione;

g) Copia libretto dell’attività “Log Book”;

h) Documentazione fotografica dell’impianto proposto;

i) Copia licenza rilasciata da Comune di residenza ai sensi dell’art.69 del T.U.L.P.S.;

j) Copia collaudo annuale dell’attrazione a firma di tecnico abilitato;

k) Dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;

l) Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lg.vo 196/2003.

4. la documentazione di cui alle lettere f, h, i, qualora anche per l’anno successivo rispetto a quello d’esercizio, non subisca modifiche o variazioni, nella domanda, può essere dichiarato, con la specificazione:”riguardo ai alle lettere f, h, i, nulla è variato, già depositata presso codesta amministrazione”

5. Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Ufficio competente provvede alla comunicazione di avvio del procedimento e/o alla richiesta di documentazione integrativa, con l’avvertenza che nel caso di mancata presentazione di quanto richiesto nei termini imposti, l’istanza sarà archiviata per carenza di interesse.

6. Il procedimento disciplinato dal presente articolo dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della istanza o dalla consegna della documentazione integrativa.

ART. 6– Obblighi del concessionario

1. Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare e/o avvalersi ai sensi della figura del rappresentante ai sensi dell’art. 8 comma 2 TULPS, o di un conduttore, coadiutore familiare, dipendente;

2. Il concessionario ha l’obbligo di tenere sul luogo di lavoro l’atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio ed esibirli a richiesta degli organi di vigilanza.

3. Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell’area occupata dall’attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti negli appositi contenitori.

4. Il concessionario è, altresì, tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di igiene, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di inquinamento acustico e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
5. Altre prescrizioni specifiche potranno essere contenute nell'atto autorizzativo, in relazione al tipo di attrazione.
6. Il concessionario è tenuto alla rimozione di materiale pubblicitario e cartellonistica mobile installato per la durata della permanenza.

ART. 7 – Sostituzioni e trasferimenti

1. La sostituzione dell'attrazione da parte dello stesso esercente è ammessa semprechè la nuova sia simile, della stessa tipologia ed occupi i metri quadrati già concessionati.
2. Può ammettersi un aumento delle dimensioni dell'area – sempre che vi sia spazio disponibile – nelle seguenti misure:
 - Massimo 5% in più per le grandi attrazioni;
 - Massimo 10% in più per le medie attrazioni;
 - Massimo 15% in più per le piccole attrazioni
3. La sostituzione comporta il mantenimento dell'anzianità di presenza maturata.
4. Il trasferimento della titolarità dell'attività per compravendita o a causa di morte comporta anche il trasferimento dell'autorizzazione e dell'anzianità di frequenza, sempre che sia documentato.

ART. 8– Sistemazione delle carovane abitazioni

1. La sistemazione delle carovane abitazioni è consentito, senza limitazioni, nell'ambito dei circhi.
2. La sistemazione delle Caravan di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto nell'ambito del Luna Park, così come quelle dei Gestori di Singole attrazioni, di Piccolo complessi e di Teatrini dei Burattini non è consentita all'interno dell'area di concessione per l'installazione delle attività dello Spettacolo viaggiante;
3. La collocazione delle suddette Caravan è ammessa, previa valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione comunale, che indicherà i luoghi e determinerà i modi da specificare nel titolo di concessione, quale condizioni per il rilascio del titolo, la sosta in aree da essa individuate e ritenute idonee.
4. In caso di difforme sistemazione delle caravan di abitazione rispetto a quanto indicato nell'atto di concessione si provvederà alla dichiarazione di decadenza dalla concessione stessa.

TITOLO II

DISCIPLINA LUNA PARK

ART. 9 – Composizione del parco

1. L'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, determina:
 - La composizione del parco divertimenti in relazione alla superficie disponibile
 - La data di inizio e la durata del Luna Park
 - Gli orari di apertura e chiusura del Luna Park
 - L'elenco dei partecipanti.

ART. 10- Criteri per l'assegnazione delle aree

1. Per l'assegnazione delle aree, in caso di domande concorrenti relative alla stessa area, l'assegnatario verrà individuato mediante i seguenti criteri:
 - Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con la stessa attrazione (8/9);
 - Maggiore anzianità di esercizio dell'attività di esercente spettacolo viaggiante attestata dalla licenza comunale (1/9).
 - In caso di parità verrà valutata la priorità dell'ordine di presentazione della domanda.
2. Le graduatorie così formulate sono approvate dal Dirigente della P.M. ed hanno validità annuale. Ogni anno, pertanto, si procede alla formulazione di una nuova graduatoria.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di frequenza sono considerati anche i periodi di assenza debitamente giustificati e documentati per malattia o causa di forza maggiore.
4. In ogni parco è prevista la presenza di massimo due attrazioni che abbiano caratteristiche di novità ai sensi dell'Art.11
5. Le attrazioni di assoluta novità o grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, su motivata disposizione del dirigente competente.

ART. 11 – Definizione delle “Novità”

1. Sono considerate attrazioni di novità quelle che non hanno alcuna caratteristica in comune con quelle facenti parte dell'organico e sono in grado di suscitare interesse e richiamo.

ART. 12 - Commissione interna

1. Le Associazioni ed i singoli partecipanti al parco possono eleggere una commissione interna che collabora con l'Amministrazione Comunale per l'ordinata gestione del parco.
2. La nomina della Commissione deve essere formalmente comunicata all'Amministrazione.

Titolo III

CIRCHI EQUESTRI

ART. 13 – Spettacoli

E' consentito l'attendamento esclusivo a circi e mostre viaggianti che rispettano la detenzione di animali esotici e selvaggi dettata dal documento della Commissione Cites del 2006.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti,

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentina cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscono protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 e recependo le Linee Guida della Commissione Scientifica Cites 2006 è consentito pertanto l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti con i seguenti animali e nel rispetto dei requisiti minimi sotto indicati necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie:

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropicale la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copotipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama glama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne.

Dimensioni: 12 m.q. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne.

Dimensioni: 15 m.q. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

ART. 14 – Domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate secondo quanto disposto dall'articolo 5 con decorrenza dal **1° gennaio dell'anno in corso** per l'esercizio dell'attività circense, tutti gli allegati, ovvero la documentazione tecnica a firma di un professionista iscritto all'albo dovranno essere trasmessi e/o presentati **35 giorni prima della data di inizio spettacoli**, (per capienza pari o inferiore a n°200 persone è obbligatorio almeno l'esame progetto), per la verifica documentale e convocazione della C.C.V.L.P.S.

2. È obbligatorio trasmettere l'elenco degli animali posseduti, completo delle certificazioni previste dalla normativa in generale vigente e dalle specifiche norme di Legge in materia per la singola tipologia di animale.

ART. 15 – Criteri per l'assegnazione

Per l'assegnazione delle aree pubbliche, in caso di domande concorrenti relative alla stessa area, l'assegnatario verrà così individuato:

- **I'area è concessa prioritariamente a circhi che non utilizzano animali nei propri spettacoli.**
- Circhi che da più tempo risultino assenti o non siano mai stati presenti della domanda.
- In caso di parità verrà valutata la priorità dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

TITOLO IV

SINGOLE (ATTRAZZIONI) e PICCOLI COMPLESSI di ATTRAZZIONI PER BAMBINI

Capo I

ART.16 - autorizzazione - concessioni aree - disposizioni procedurali (di attrazioni per bambini)

1. Il Comune di Follonica rilascia concessioni di durata inferiore ad un anno con inizio e termine coincidenti con l'anno solare (1 gennaio – 30 dicembre) o concessioni di durata pari alla stagione turistica (15 marzo – 15 ottobre) per l'installazione di singole attrazioni piccole, medie e grandi (dimensioni) di cui al D. I. 23 aprile 1969 e s.m.i, e/o piccoli complessi delle stesse(attrazioni).
2. In deroga alla previsione di cui al comma precedente sarà possibile il rilascio della concessione d'area per le attrazioni individuate nei periodi festivi dalla Delibera di Giunta Comunale di cui all'articolo 2 1° comma del presente Regolamento per un durata massima di trenta giorni naturali e consecutivi, non prorogabili o estendibili.
3. Ogni attrazione installata deve essere del tipo e dell'ingombro autorizzata dall'Amministrazione, per evitare possibile danni per l'esercizio delle attività limitrofe.

VERSIONE FINALE APRILE 2016

L'Amministrazione, si riserva comunque di verificarne l'impatto di ciascuna attrazione in relazione al sito precedentemente dichiarato e autorizzato dall'Amministrazione, l'inoservanza di quanto sopra, comporterà l'applicazione dei provvedimenti amministrativi previsti all'art. 22 del presente Regolamento;

- a) Per ogni richiedente, accanto alle attrazioni principali, potranno essere autorizzati n° 2 (due) giochi o accessori di cui all'art. 110 comma 7 lettera a) del TULPS;
- b) L'Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, che rappresenta contestualmente oltre al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di Spettacolo viaggiante, contestuale titolo di concessione, nonché di occupazione dell'area, deve essere esposta nell'attrazione e/o comunque esibita a richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

4. Entro il termine perentorio del 30 novembre di ogni anno l'aspirante al rilascio della concessione dovrà presentare apposita istanza in bollo completa dei documenti previsti all'articolo 5, mod. allegato A integrati da:

- Autocertificazione relativa all'anzianità di presenza nel Comune di Follonica;
- Autocertificazione relativa all'anzianità di esercizio dell'attività di esercente lo spettacolo viaggiante (ex T.F.)

4. La ricezione dell'istanza oltre il termine indicato impedisce l'avvio del procedimento per l'esame dell'istanza stessa.

5. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente provvede alla comunicazione di avvio del procedimento e/o alla richiesta di documentazione integrativa, con l'avvertenza che nel caso di mancata presentazione entro 10 giorni (*dieci*) dal ricevimento della comunicazione, l'istanza sarà archiviata per carenza di interesse.

6. Il procedimento disciplinato dal presente articolo dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della istanza o entro 30 gg. dalla consegna della documentazione integrativa.

ART.17 – (Procedure) criteri per l'assegnazione delle aree

1. La graduatoria per l'assegnazione delle aree sarà approvata con determinazione dirigenziale, e dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel Comune di Follonica: punti 1 (uno) per ogni anno a partire dall'anno 2000 (archivio storico del Comando Polizia Municipale);
- b) maggiore anzianità di esercizio dell'attività di esercente spettacolo viaggiante (punti 0,1 per ogni anno di esercizio fino ad massimo di 10 anni)
- c) Il punteggio finale per ogni candidato è dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascun parametro. In caso di parità si procederà, in seduta pubblica e in data e luogo preventivamente comunicati ad ogni richiedente, alle operazioni di sorteggio.

2. Detta graduatoria ha durata annuale.

ART. 18 – Disposizioni procedurali

1. Alla scadenza prevista le concessioni decadono senza possibilità di proroga o rinnovo né tacito né espresso.

2. Il rilascio di una nuova concessione per le finalità del presente titolo non potrà avvenire che attraverso la procedura indicata negli articoli precedenti.

3. Al momento della installazione, entro (sette) 10 (dieci) giorni dalla collocazione, il concessionario (dovrà inviare apposita comunicazione di inizio attività corredata da): presentare prima dell'inizio attività Spettacolo viaggiante la seguente documentazione:

- (idonea autocertificazione comprovante il corretto montaggio) Dichiarazione di corretto montaggio a firma di un professionista iscritto all'albo e/o autocertificazione del titolare che abbia con esito positivo un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità sono state fissate dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 giugno 2008 recante *"Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art.6 comma 3, del D.M.18/05/2007(G.U. n°152 del 1/07/2008);*
 - certificato comprovante l'idoneità degli impianti elettrici alle norme CEI rilasciato da un tecnico abilitato non oltre dodici mesi prima della data della richiesta;
 - Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte dell'installazione dell'impianto elettrico provvisorio ed all'allaccio al quadro generale della corrente elettrica ai sensi del D.M. n° 37/2008;
 - collaudo della struttura ludica predisposta per l'esercizio non anteriore ai dodici mesi dalla richiesta.
 - Copia della ricevuta di pagamento definitivo del suolo pubblico dell'anno precedente a quello di esercizio;
 - Copia della Polizza assicurazione di responsabilità civile verso terzi e relativa di quietanza attestante la validità;
 - Ricevuta attestante il pagamento della cauzione dell'area avuta in concessione con le modalità di cui all'art. 21 comma 4 del presente Regolamento;
4. Nel caso di mancato adempimento all'obbligo degli obblighi di cui ai commi precedenti si procederà alla decadenza dalla concessione per inadempimento.

Capo II

ART. 19 - Concessioni per impianto di burattini

1. Le concessioni per l'occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento della attività di burattini sono disciplinate dal presente capo.
2. Alla scadenza prevista le concessioni decadono senza possibilità di proroga o rinnovo né tacito né espresso.
3. Il rilascio di una nuova concessione per le finalità del presente capo non potrà avvenire che attraverso la procedura indicata negli articoli seguenti.

ART. 20 - Procedura per l'autorizzazione di impianto di burattini

1. Il soggetto interessato alla concessione dovrà presentare domanda con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esercizio dell'attività:
 - a) la zona richiesta tra quelle individuate nella Delibera di cui all'articolo 2 del presente Regolamento (precedente);
 - b) la settimana in cui intende installare l'impianto dei burattini;
2. La ricezione dell'istanza oltre il termine indicato impedisce l'avvio del procedimento per l'esame dell'istanza stessa.
3. Il richiedente non potrà fare domanda per più di una settimana nel mese di calendario in ogni zona tra quelle individuate dalla Delibera di Giunta comunale;

4. La documentazione richiesta per la presentazione della istanza è quella indicata dall'articolo 5 del presente Regolamento;
5. L'Ufficio competente provvede alla effettuazione della istruttoria determinando (la graduatoria dei concessionari) la priorità per la concessione dell'area richiesta per ciascuna delle settimane di calendario, tra quelle comprese nelle zone individuate dalla Giunta Comunale seguendo i seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza nel Comune di Follonica
 - b) in caso di parità la data di presentazione della domanda.
6. Con la formazione della graduatoria viene contestualmente definito il calendario per la priorità della concessione di ciascuna area, individuata dalla Giunta comunale per l'esercizio dell'attività di teatrino dei burattini, per ciascuna delle settimane comprese nei mesi di giugno – luglio - agosto e settembre.
7. Un concessionario non potrà superare con l'occupazione del suolo nel medesimo posto la durata di sette giorni naturali e consecutivi.
8. Salvo mancata presentazione di altre domande, non è ammesso il rilascio di una concessione per il medesimo posto nello stesso mese del calendario delle manifestazioni allo stesso soggetto.
9. E' vietato installare la caravan abitativa nell'area data in concessione per l'esercizio dell'attività.

TITOLO V ARTISTI DI STRADA

ART.21 - Definizione

1. Per “*arte in strada*” si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere.
2. Ai sensi del D.M. 23/04/1969 e s.m.i, è definito l'artista di strada, come *< attività spettacolare svolta sul territorio nazionale, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzi, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di <minimi> strumenti ad esclusivo degli artisti>*
3. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 (otto) e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150 (centocinquanta).
4. Il Comune di Follonica riconosce “*l'arte in strada*” quale fenomeno culturale da valorizzare in tutte le sue forme espressive nei limiti disposti dalle normative vigenti a tutela del decoro, della morale e dell'igiene e sicurezza pubblica.

ART.22 - Procedure.

1. Gli artisti di strada che intendano esibirsi sul territorio comunale sono tenuti a darne comunicazione preventiva , per iscritto, all' Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Municipale .
2. La comunicazione dovrà contenere le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che si intende proporre al pubblico, il luogo e gli orari dello stesso e la precisazione sull'utilizzo o meno di strumenti musicali e di eventuali forme di amplificazione.
3. La Polizia Municipale provvede a dare attestazione della comunicazione ricevuta e può eventualmente dettare prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell'attività, tenuto conto delle disposizioni
4. Non è consentito protrarre l'occupazione oltre il tempo strettamente necessario all'esibizione.

ART.23

Divieto di pretendere corrispettivi in denaro.

1. L’artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produce la spontanea disposizione del pubblico definita “ a cerchio”, non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere alcun corrispettivo in denaro, dovendosi considerare l’eventuale offerta di denaro da parte del pubblico come libera e spontanea elargizione.
2. Il passaggio “a cappello” dell’artista in mezzo al pubblico alla fine dell’esibizione non è in contrasto con quanto previsto nel comma precedente.

ART.24

Divieto di commercio

1. All’artista di strada come sopra definito è tassativamente vietata l’attività commerciale, sotto qualunque forma e modalità.

ART.25

Disposizioni particolari per i “madonnari”.

1. I “madonnari” devono utilizzare, per i loro disegni, materiali che non comportino danni al selciato.
2. E’ vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini, se non espressamente e preventivamente autorizzata.
3. In deroga alla limitazione oraria di cui all’art.22 4° comma, la durata temporale dell’uso del suolo pubblico, si estende fino al completamento dell’opera.

ART.26

Obblighi e responsabilità a carico dell’artista.

1. Oltre ad ottemperare alle prescrizioni contenute in altre parti del Regolamento, l’artista di strada assume l’obbligo , limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, di mantenere e lasciare pulito lo spazio occupato, ed è direttamente responsabile di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, nonché dei danni causati a persone, animali o cose nell’esercizio della propria attività.

ART.27

Esclusione di responsabilità a carico dell’ Amministrazione Comunale.

1. L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia, negligenza o inosservanza di leggi e regolamenti.

ART.28

Divieto di utilizzo di animali

1. L’artista di strada, nello svolgimento dell’attività, non può utilizzare, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, salvo espressa e motivata autorizzazione da richiedere in via preliminare

TITOLO V

Disposizioni Finali e Sanzioni per le violazioni relative ai titoli I – II – III – IV

ART. 29 – Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, per l'istallazione di tutte le attività dello spettacolo viaggiante previste dal presente Regolamento, a garanzia del

corretto uso dei beni pubblici oggetto di concessione e del rispetto delle condizioni ivi contenute, viene richiesto un deposito cauzionale calcolato sulla base dei metri quadri occupati e della tipologia di attrazione.

2. La Delibera di Giunta comunale che determina le aree in cui svolgere le attività previste dal presente Regolamento determina l’importo al metro quadro della cauzione da versare da graduare anche in relazione alla zona in cui è collocata l’attrazione.

3. Ad ogni modo l’importo della cauzione non potrà essere inferiore ad € 3/mq di superficie richiesta.

4. La cauzione potrà essere versata in numerario presso l’economista e/o il tesoriere comunale oppure resa mediante idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria avente una durata, oltre al periodo di svolgimento della attività, di altri 30 giorni successivi alla scadenza della occupazione dell’area.

5. Lo svincolo della cauzione potrà avvenire solo previo accertamento della mancanza di danni per i beni pubblici oggetto di concessione e di quelli presenti nelle zone limitrofe.

ART. 30 - Sanzioni Amministrative principali ed accessorie.

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa stabilita dall’Art.7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. da €25,00 a €500,00

2. L’Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, sospendere o revocare la concessione per inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni inserite nell’autorizzazione e di quelle igienico-sanitarie impartite dalla ASL con le procedure previste dalle Leggi speciali e dalla Legge 7 giugno 1990 n.241 e s.m.i, salve ed impregiudicate le eventuali sanzioni previste dalle normative specifiche e dalle urgenze conseguenti la fattispecie accertata.

3..In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al primo comma, coloro che saranno individuati come occupanti abusivi di aree demaniali per l’esercizio delle attività previste dal presente regolamento o che siano incorsi in provvedimenti di revoca della concessione ai sensi del secondo comma, non potranno partecipare ad assegnazione di posti per un periodo non inferiore ad un triennio decorrente dalla data di accertamento dell’infrazione.

4. Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi precedenti, il settore competente allo svolgimento delle procedure amministrative, provvederà all’istituzione ed all’aggiornamento di un registro per l’annotazione dei verbali elevati in applicazione delle normative indicate.

5. In caso di occupazioni abusive verrà disposta la rimozione delle strutture e la rimessione in pristino mediante apposita Ordinanza dirigenziale da adottare nel termine di entro tre giorni dalla rilevazione dell’abuso, in riferimento al suddetto comma 2. sarà disposta la chiusura dell’attività, e ove sia possibile lo smontaggio dell’attrazione totale e/o parziale dell’attrazione.

6. In mancanza di adempimento spontaneo da parte dell’occupante abusivo allo sgombero dell’area, si procederà d’ufficio alla rimozione delle strutture a spese dell’occupante entro quindici giorni dall’accertamento del mancato adempimento.

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e fatte salve le sanzioni a carattere penale, in ogni fattispecie prevista dal presente regolamento, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto. E’ sempre disposto il sequestro amministrativo.

8. I Pubblici Ufficiali che, nel corso dell’attività di controllo, accertino dette violazioni, sono tenuti altresì a disporre l’immediata cessazione dell’esibizione, qualora il perdurare della stessa sia motivo di reiterato disturbo per la quiete pubblica o pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità. Il mancato rispetto dell’ordine di cessazione è punito, salve le altre previsioni di legge, ai sensi

VERSIONE FINALE APRILE 2016
dell'art.650 c.p.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste in applicazione del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge n°689 del 24/11/1981 e s.m.i.

ART. 31 – Norma transitoria per le attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le autorizzazioni in vigore in contrasto con le disposizioni ivi contenute. Alla decadenza seguiranno, in favore dei titolari delle autorizzazioni, le procedure di rimborso di eventuali somme per l'occupazione di suolo pubblico versate in eccedenza rispetto al periodo di occupazione effettivamente usufruito.

ART. 32 - Norma transitoria generale

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento i termini temporali previsti per l'inoltro delle domande ed il rilascio dei prescritti atti di autorizzazione sono soggetti a deroga, in ragione delle naturali esigenze amministrative.